

# CONVENZIONE QUADRO

TRA

**l'Università degli Studi di Genova** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Giacomo DEFERRARI autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.5.2010,

**SPES S.c.p.A** Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università (di seguito anche "SPES"), codice fiscale e partita IVA: 00511850091. con sede legale in Via Magliotto, 2 – Campus Universitario di Savona, nella persona del Legale Rappresentante Alessandro Berta nato a Savona il 30/10/1963, domiciliato per la carica presso SPES S.C.P.A Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università Via Magliotto, 2 – Campus Universitario di Savona


e

**Unione Associazioni Albergatori della Provincia di Savona** (di seguito anche "U.P.A. SV"), codice fiscale: 01034170090, con sede legale a Savona in Via Degli Orefici, 3/2, rappresentata dal Legale Rappresentante /~~Presidente Pro tempore~~ Angelo Galtieri nato a Alassio (SV) il 3/12/1961 e residente a Alassio in Via Leonardo Da Vinci, 57.

**Dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"**


**Premesso che:**

- a) è intenzione dell'Università degli Studi di Genova attivare, presso la sede di Savona, programmi di ricerca, corsi di formazione e attività nel campo del turismo, della comunicazione, delle nuove tecnologie e dei nuovi trend emergenti ad esso applicati;
- b) l'Università degli Studi di Genova individua le Facoltà dell'Università di Genova presenti nel Campus Universitario di Savona quali soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle suddette attività;
- c) l'Università degli Studi di Genova individua SPES, quale soggetto direttamente coinvolto per l'organizzazione, la gestione e la realizzazione delle suddette attività, in forza dell'accordo esecutivo stipulato da Università e SPES in data 20.12.2004;
- d) l'Università degli Studi di Genova individua U.P.A. SV come partner per le suddette attività;
- e) la presente convenzione regolerà i rapporti tra le Parti, al fine della istituzione, realizzazione e gestione delle attività di comune interesse.



*Handwritten signature or initials.*

## Si conviene e si stipula quanto segue



### Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo;
- attivazione di corsi di formazione (Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Permanente ecc.);
- realizzazione di programmi e progetti correlati allo scopo di fornire l'aggiornamento ed il perfezionamento nei settori del turismo, della comunicazione, delle tecnologie e dei nuovi trend ad esso applicati;
- partecipazione a Bandi e/o Progetti finanziati da soggetti pubblici e privati su scala provinciale, regionale, nazionale ed europea.

### Articolo 3 – Durata ed eventuale rinnovo della Convenzione

1. La presente Convenzione quadro entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà produttiva di diritti ed obblighi per le parti firmatarie per una durata di tre anni ed è rinnovabile, per uguale periodo, a seguito di accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

2. Le modalità ed i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche Convenzioni attuative per ogni iniziativa, di cui all'art. 8.

3. Allo scadere della convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

4. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

### Articolo 4 – Attività di ricerca

1. Per quanto riguarda l'attività di ricerca, le Parti si impegnano a:

- sviluppare ricerche mirate alla definizione di elementi conoscitivi ritenuti essenziali dagli operatori nel più ampio contesto delle loro attività di analisi e proposta;
- svolgere workshop, attività seminari e convegni finalizzati a focalizzare trend emergenti o problemi del turismo della provincia di Savona e del territorio ligure per individuarne le

- linee prioritarie per lo sviluppo;
- realizzare ricerche e studi sulle innovazioni tecnologiche in ambito turistico e sul ruolo di tali innovazioni nello sviluppo del settore;
- svolgere ricerche di più ampia portata in collaborazione con partner già esistenti e attivi in quest'ambito sul territorio.

#### **Articolo 5 – Attività formativa**

1. Per l'organizzazione di attività formative nei settori specificati in premessa (punto a) l'Università individua le proprie strutture nel Campus di Savona quali soggetti direttamente coinvolti per le competenze didattico-scientifiche e SPES quale struttura di supporto operativo, tecnico e finanziario per l'organizzazione, la gestione e la realizzazione delle presenti attività.
2. Le proposte di attivazione potranno essere avanzate da docenti, dipartimenti o altre strutture dell'Università, sulla base della normativa universitaria vigente.

#### **Articolo 6 – Sede delle attività**


1. La sede ufficiale di tutte le attività è il Polo Didattico Universitario Savonese – Campus di Savona ubicato in Via Magliotto, 2 a Savona.
  2. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione l'Università mette a disposizione le proprie strutture;
- U.P.A. di Savona mette a disposizione le proprie strutture impegnandosi, se necessario, ad individuarne altre in Italia e all'estero.

#### **Articolo 7 – Obblighi delle parti**

1. SPES come struttura di supporto operativo, tecnico e finanziario per conto dell'Ateneo, si impegna a curare la realizzazione e la gestione delle attività di cui agli artt. 4 e 5 che si svolgeranno presso il Campus di Savona.
2. Le strutture universitarie coinvolte si impegnano a fornire le proprie competenze didattico-scientifiche attraverso il proprio corpo docente.
3. U.P.A. SV si impegna a diffondere e promuovere le iniziative presso i suoi associati mettendo a disposizione personale competente nel settore qualora si verificasse la necessità.

#### **Articolo 8 – Convenzioni attuative**

1. La attività di cui agli artt. 4 e 5 saranno disciplinate dalle Parti in specifiche Convenzioni attuative adottate nel rispetto della presente convenzione quadro. Le Convenzioni attuative potranno essere stipulate direttamente dalle strutture universitarie dotate di autonomia negoziale.



### **Articolo 9 – Oneri finanziari**

1. La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole Convenzioni attuative di cui all'art. 8 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Articolo 10 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna Parte assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale (ivi inclusi gli studenti) degli altri Enti firmatari ospitati presso le proprie strutture.
2. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

### **Articolo 11 – Coperture assicurative**

1. Ciascuna Parte dà atto che il personale (ivi inclusi gli studenti) che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali degli altri Enti firmatari è in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

### **Articolo 12 – Risultati dell'attività (diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche, ecc.)**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università, di SPES e U.P.A. SV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni attuative di cui all'articolo 8, la

proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle singole Convenzioni attuative.

### **Articolo 13 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione della presente Convenzione, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dai soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione quadro, nonché tra le Parti stesse.

### **Art. 14 – Comitato di coordinamento**

1. Per l'attuazione delle attività di cui agli articoli 4 e 5 e per la gestione dei rapporti intercorrenti tra le Parti sarà costituito un Comitato di Coordinamento, al quale sarà conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse, composto da:

- un rappresentante designato dall'Università;
- un rappresentante designato da SPES s.c.p.a.;
- un rappresentante designato da U.P.A. SV.

2. I componenti del Comitato di coordinamento rimangono in carica per tutta la durata della convenzione, salvo rinuncia scritta all'incarico o revoca da parte dell'Ente di appartenenza.

3. In caso di rinnovo della convenzione le Parti procedono alla riconferma o sostituzione dei componenti designati nel Comitato di coordinamento.

4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno una volta al quadrimestre.

5. Il Comitato di coordinamento potrà istituire opportuni gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività.

### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e alle Convenzioni attuative di cui all'art. 8, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

### **Articolo 16 – Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da

notificare con raccomandata A.R.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

5. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Articolo 17 – Controversie**

1. Per eventuali controversie in ordine alla presente Convenzione è competente il Foro di Genova.


#### **Articolo 18 – Registrazione**


1. Il presente Atto si compone di n. 6 fogli e viene redatto in n. 3 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

*Luogo, data* 15 LUG. 2010

**Università degli Studi di Genova**


*Il Rettore Prof. Giacomo DEFERRARI*

  
\_\_\_\_\_



**SPES s.c.p.a**

*Dott. Alessandro Berta*


  
\_\_\_\_\_

**S.P.E.S. S.c.p.A.**

Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'università

**U.P.A. SV**

*Presidente Dott. Angelo Galtieri*

  
\_\_\_\_\_